



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 47

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta **Pubblica** -

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Addì **VENTOTTO DICEMBRE DUEMILAVENTUNO**, alle ore **20:30**, in collegamento tramite videoconferenza disposizione del decreto del sindaco n 3/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

- |                            |                              |          |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| 1) <b>FABBRI MAURIZIO</b>  | 8) <b>MAZZONI GIADA</b>      |          |
| 2) <b>MAZZONI DAVIDE</b>   | 9) <b>BARTOLI TIMOTHY</b>    |          |
| 3) <b>ROCCHFORTI ELENA</b> | 10) <b>MARCHIONI RITA</b>    |          |
| 4) <b>TARABUSI TOMMASO</b> | 11) <b>BALDI FEDERICO</b>    | <b>A</b> |
| 5) <b>NUCCI MARGHERITA</b> | 12) <b>RAPEZZI DANIEL</b>    |          |
| 6) <b>VANDELLI PAOLO</b>   | 13) <b>GIANNERINI ANDREA</b> | <b>A</b> |
| 7) <b>BALDI ELISA</b>      |                              | <b>A</b> |

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Ing. **Bartoli Timothy, PRESIDENTE**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: , , .

---

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Il Presidente del Consiglio passa nuovamente la parola al Sindaco, il quale, conferma come già illustrato in delibera, di mantenere anche per l'anno 2022 inalterate le aliquote e le detrazioni di imposta dell'IMU, prevedendo come gli anni scorsi delle agevolazioni per chi attua interventi di risparmio energetico sugli immobili.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la “*Legge di bilancio 2020*” (Legge n. 160/2019), la quale ai commi da 738 a 783 dell'articolo unico, ha soppresso l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Tenuto conto che:**

- l'IMU è disciplinata dall'art. 1, commi da 738 e 783, della Legge n. 160/2019 (“*Legge di bilancio 2020*”);

**Preso atto che:**

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15/6/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU.

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	ZERO
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi riguardanti strutture opache verticali</li> <li>• Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)</li> </ul> (Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale in materia di	2 per mille

IRPEF o di IRES ed essere in possesso di idonea documentazione. L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori)	
Altri immobili che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi riguardanti strutture opache verticali</li> <li>• Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)</li> </ul> (Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale in materia di IRPEF o di IRES ed essere in possesso di idonea documentazione. L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori)	8,6 per mille
Altri immobili diversi da quelli elencati nelle categorie precedenti e aree edificabili	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale (Categoria A/1, A/8 e A/9)	€200,00
Terreni agricoli -Comune montano sulla base della Circolare 14/6/93 n. 9	esenti

Considerato che dette aliquote sono state prorogate per l'anno 2021 senza adozione di ulteriori atti a norma della *L. 27/12/2006, n. 296 art. 1 comma 169 ( Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno )*

**Considerato che** l'art. 1, della Legge n. 160/2019 (“*Legge di bilancio 2020*”) dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Ai sensi del successivo comma 749 per la fattispecie sopra individuata prevede l'applicabilità di una detrazione di Euro 200,00 che dal 1° gennaio 2020 non può più essere incrementata dal Comune;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Visti:**

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 138, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, il quale dispone che *“sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022**;

**Ritenuto** per il 2022 di adottare, al fine del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, le aliquote e le detrazioni di imposta in linea con quelle già previste ai fini Imu per l'anno 2020 con la Deliberazione Consiglio Comunale n° 17 del 15/6/2020 e confermate per l'anno 2021, prendendo atto della esenzione prevista al comma 751 della legge 160/2019 con decorrenza dall'anno 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione CC n.16 del 15/6/2020 ;

**Visto** 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo il quale *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

**Rilevato** che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

**Rilevato** peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

**Attesa** la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/9/2020, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 
- **Con voti** così espressi nei modi di legge:

favorevoli: 8; astenuti: 2 (Rita Marchioni e Rapezzi Daniel); contrari: nessuno.

### DELIBERA

**Di approvare**, per l'anno di imposta 2022, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	ZERO
<p>Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi riguardanti strutture opache verticali</li> <li>• Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)</li> </ul> <p>(Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale in materia di IRPEF o di IRES oppure ai meccanismi agevolativi connessi agli interventi di efficientamento energetico (bonus 110% ecc...) ed essere in possesso di idonea documentazione.</p> <p>L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori ( fatto salvo il caso in cui per effetto del Decreto MEF sulla possibilità di variazione delle aliquote di cui all'art-1 comma 756 della legge 160/2019, non venga riproposta tale possibilità)</p>	2 per mille
<p>Altri immobili che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l'efficienza energetica dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi riguardanti strutture opache verticali</li> <li>• Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)</li> </ul> <p>(Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per l'accesso alla detrazione fiscale in materia di IRPEF o di IRES oppure ai meccanismi agevolativi connessi agli interventi di efficientamento energetico (bonus 110% ecc...) ed essere in possesso di idonea documentazione.</p> <p>L'agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori( fatto salvo il caso in cui per effetto del Decreto MEF sulla possibilità di variazione delle aliquote di cui all'art 1 comma 756 della legge 160/2019, non venga riproposta tale possibilità)</p>	8,6 per mille

Altri immobili diversi da quelli elencati nelle categorie precedenti e aree edificabili	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale (Categoria A/1, A/8 e A/9)	€200,00
Terreni agricoli -Comune montano sulla base della Circolare 14/6/93 n. 9	esenti

**Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

**Di dichiarare** il presente provvedimento con separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**(Città Metropolitana di BOLOGNA)**

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

---

***Allegato A) alla delibera n. 47 /CC del 28/12/2021***

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Tecnica***

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Antonelli Denise)

---

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Contabile***

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
(Antonelli Denise)

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

---



# **COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 47 del 28/12/2021**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Ing. BARTOLI TIMOTHY**

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*